

Provvisorio Rep. n. 27 del 16/03/2020

36855  
06-06-2020

Definitivo Rep. n. 333 del 06/4/2020



## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

### DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

**OGGETTO:** Ditta C.D.L. Ecologia s.r.l.s.. Legale rappresentante Di Grande Gaetano. Stabilimento ubicato in C.da Biggemi, tenere di Priolo Gargallo, ex S:S:114 km 161, fg.85 p.la. 511. Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.  
**Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..**  
**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.**  
**Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i**  
**Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95**

Esercizio finanziario 2020

#### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione del Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**Viste** le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

**Preso atto** che la ditta Ditta C.D.L. Ecologia s.r.l.s., legale rappresentante Di Grande Gaetano. Stabilimento ubicato in C.da Biggemi, tenere di Priolo Gargallo, ex S:S:114 km 161, fg.85 p.la. 511. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ha presentato al SUAP del Comune di Priolo Gargallo (SR) istanza di AUA per il suddetto stabilimento in cui intende svolgere l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per le operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per la valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95; (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec ed acquisita al prot. gen. n. 22106 del 05/06/2019).

**Visti** i verbali di Conferenza di Servizi del 10/07/2019, 07/08/2019, 24/09/2019, 04/10/2019, 14/02/2020;

**Visto** il parere favorevole con prescrizioni espresso dall' A.R.T.A. U.O.B. A.2.5: Ufficio Territoriale Ambientale (UTA) Siracusa e Ragusa n. 48640 del 10/07/2019 relativo alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 27501 del 11/07/2019;

**Visto** il parere favorevole con prescrizioni espresso dal IV Settore del Comune di Priolo Gargallo con nota prot. n. 25964. del 27/09/2019 relativo a tutti i titoli abilitativi richiesti dalla CDL Ecologia, , ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 36952 del 30/09/2019;

**Visto** il parere favorevole con condizioni, espresso dal Servizio Rifiuti e Bonifiche di questo X Settore n. 127/Ri.Bo. acquisito al prot. gen. n. 7037 del 19/02/2020 relativo alle operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi

#### **Dato atto**

- che il D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017 al paragrafo 3) del Cap. IX dopo aver ribadito che " . . . . . è fissata una distanza minima di 3 Km. tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani . . . . ." recita: "Si individuano, quindi, specifiche distanze in funzione della tipologia di impianto. Tali distanze sono desunte sia da indicazioni di legge che da esperienze pregresse . . . ."
- che al fine di una corretta applicazione dei criteri vincolistici di cui al Cap. IX del D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017, con nota n. 38371 del 08/10/2019 è stato richiesto parere all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 1 ed alla Commissione Specialistica di Verifica dell'Impatto Ambientale;
- che il suddetto parere è stato sollecitato con nota n. 47508 del 12/12/2019;
- che la suddetta richiesta non è stata riscontrata dai suddetti Organi Regionali;

#### **Osservato:**

- che l'impianto de quo tratterà rifiuti non pericolosi non putrescibili;
- che il D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017 al paragrafo 3) del Cap. IX stabilisce che " ...tra le tipologie di impianti di cui alla lettera C (impianti di trattamento chimico-fisico, impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici) sono collocabili all'interno di insediamenti produttivi nell'ambito di aree industriali o connessi fisicamente e funzionalmente ad impianti di depurazione delle acque reflue; gli impatti che tali attività determinano sono quindi per lo più riconducibili all'insediamento nell'ambito del quale si trovano inserite; dovranno essere valutate nello specifico le condizioni insediative in relazione alla stima degli impatti prevedibili e saranno valutate in sede autorizzativa prescrizioni per il contenimento di specifici impatti in relazione ai centri abitati eventualmente presenti nelle adiacenze."

**Valutato** che l'attività, di gestione, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi non putrescibili, verrà - svolta tra le z.t.o. in zona classificata "D2 (altre aree del piano ASI)" come attestato nel citato parere del comune di Priolo Gargallo;

**Valutato** altresì che l'impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi non putrescibili in argomento risulta essere collocato a ridosso di un'importante raffineria, e che gli impatti ambientali prodotti sono del tutto trascurabili rispetto a quelli dovuti a quest'ultimo complesso industriale;

**Richiamato** il comma 7 dell' art. 14-ter. della legge 241/90 e s.m.i.: ".... l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. . . . ."

**Vista** la nota prot. 8770 del 27/02/20208 con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 LR. 23/98.

**Visto** il D. Lgs. 267/2000.

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.

**Visto** lo Statuto dell'Ente.

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

### **DETERMINA**

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta C.D.L. Ecologia s.r.l.s., legale rappresentante Di Grande Gaetano, stabilimento ubicato in C.da Biggemi, tenere di Priolo Gargallo, ex S:S:114 km 161, fg.85 p.lla. 511. (di seguito denominato Gestore); per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
  - Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95;
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
  3. di dare atto che il Gestore:
    - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte nel parere espresso dall' A.R.T.A. U.O.B. A.2.5: Ufficio Territoriale Ambientale (UTA) Siracusa e Ragusa n. 48640 del 10/07/2019, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 27501 del 11/07/2019; (All. A), nel parere espresso dal IV Settore del Comune di Priolo Gargallo con nota prot. n. 25964. del 27/09/2019 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 36952 del 30/09/2019 ( All. B ) e nel parere espresso dal Servizio Rifiuti e Bonifiche di questo X Settore n. 127/Ri.Bo. acquisito al prot. gen. n. 7037 del 19/02/2020 (All. C) che si allegano al presente atto e che ne fanno parte integrante e sostanziale;
    - 3.2 comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
    - 3.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
    - 3.4 presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13.
  4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente
  5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
  7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
  8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Priolo Gargallo che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al IV Settore del Comune di Priolo Gargallo, all' A.R.T.A. U.O.B. A.2.5: Ufficio Territoriale Ambientale (UTA) Siracusa e Ragusa nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
  9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
  10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Paolo Tringali

*Paolo Tringali*



Il Capo Settore X  
Ing. Domenico Morello


*Domenico Morello*

**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

16/03/2020.



Capo del X Settore Territorio ed Ambiente  
Ing. Domenico Morello


*Domenico Morello*

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:




Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
Dott. Antonio Cappuccio

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
Dott. Antonio Cappuccio

## ALLEGATO "A"

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 6, pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, rilasciato dall' A.R.T.A. U.O.B. A.2.5: Ufficio Territoriale Ambientale (UTA) Siracusa e Ragusa n. 48640 del 10/07/2019, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 27501 del 11/07/2019 relativo alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, della ditta CDL ECOLOGIA s.r.l.s. Stabilimento ubicato in C.da Biggemi, tenere di Priolo Gargallo, ex S:S:114 km 161, fg.85 p.la. 511.

## Dettaglio Email

Mittente: ufa\_sr@pec.territorioambiente.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 11-07-2019 Ora: 8:39 Num. Protocollo: 0027501 Del: 11-07-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: AUA D.P.R. n. 59/2013 - Ditta "CDL ECOLOGIA di DI gRande Gaetano S.r.l. -  
Parere per la Conferenza dei Servizi del 10.07.2019

Testo Email

---



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente  
UOB A.2.5: Ufficio Territoriale Ambientale (U.T.A.) Siracusa

Protocollo n. 48660 del 10 LUG. 2019 Rif. Prot. n.

Oggetto: AUA – D.P.R. n. 59/2013. – Ditta “CDL ECOLOGIA di Di Grande Gaetano s.r.l.s.” istanza di rilascio di autorizzazione unica ambientale, relativamente all’impianto di Stoccaggio Trattamento e Messa in Riserva Rifiuti non Pericolosi, per successiva commercializzazione, sito in C\da Biggemi ex S.S. n°114 Km. 161 del Comune di Priolo G. (SR). **Parere per la Conferenza dei Servizi del 10/07/2019;**

Al SUAP Comune di Priolo Gargallo (SR)  
[ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it)

All’ ARPA Sicilia Struttura U.O.C. Siracusa  
[arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it)

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
[autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it](mailto:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it)

Al Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifiche  
[rifiuti.bonifiche@pec.provincia.siracusa.it](mailto:rifiuti.bonifiche@pec.provincia.siracusa.it)

Al Area 2 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Palermo  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Ditta CDL ECOLOGIA di Di Grande Gaetano s.r.l.s.  
[cdlecologiasrl@pec.it](mailto:cdlecologiasrl@pec.it)

Lo scrivente trasmette, di seguito, il parere di competenza, relativo alla Ditta in oggetto.

### **1 Istanza AUA – Iter amministrativo**

La Ditta “CDL ECOLOGIA di Di Grande Gaetano s.r.l.s.” con sede legale in Viale Turati n°107 del Comune di Floridia (SR) e sede dello Stabilimento in C\da Biggemi ex S.S. n°114 Km. 161 del Comune di Priolo G. (SR), chiede il rilascio dell’AUA per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di messa in riserva, trattamento e riutilizzo rifiuti non pericolosi;

La Provincia Regionale, oggi Libero Consorzio Comunale – 10° Settore – Ecologia, ha fatto pervenire Pec con allegata istanza corredata dalla documentazione relativa alla Ditta “NG di Nicastro Giuseppe Unipersonale s.r.l.” e copia della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 10/07/2019;

### **2 Contenuto Istanza AUA**

Chiede il rilascio dell’AUA per:

- Autorizzazione a prosecuzione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione impatto acustico;

### **3 Attività della Ditta**

La Ditta “CDL ECOLOGIA di Di Grande Gaetano s.r.l.s.” intende svolgere la propria attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi (R13- R3) per complessive 4.450 Tn/Anno;

I prodotti finiti saranno costituiti da realizzazione e commercializzazione di materie prime per l'edilizia, rilevati e sottofondi stradali;

#### 4 Ciclo produttivo

Le fasi principali sono :

- Rifiuto in ingresso
- Accettazione rifiuto conforme e allontanamento rifiuto non conforme;
- Messa in riserva;
- Separazione frazioni estranee e smaltimento verso terzi;
- Lavorazione e frantumazione;
- Commercializzazione dei prodotti finiti;

#### 5 Ciclo produttivo .

Presso lo stabilimento si intende esercitare l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in metallo ed in plastica, l'attività di recupero sarà composta dalle seguenti fasi:

- **Recupero di rifiuti in metallo** con operazione di **R13** – ricevimento, riduzione delle frazioni estranee, divisione in tipologie omogenee, conferimento presso stabilimenti autorizzati alle successive fasi di recupero;
- **Recupero rifiuti in plastica** con operazioni di **R13** - ricevimento, riduzione delle frazioni estranee, divisione in tipologie omogenee, conferimento presso stabilimenti autorizzati alle successive fasi di recupero; e operazione di **R3** – riduzione in scaglie, con l'ausilio di una lena di triturazione, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, confezionate entro big-bag, conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667, destinate all'industria plastica.

Per la riduzione volumetria della plastica, si farà ricorso ad un laceratore primario, che lavorando a basso numero di giri, effettuerà una prima riduzione degli elementi, ed un mulino provvisto di cilindri rotanti ad alta velocità che ridurrà gli elementi in plastica in scaglie inferiori a cm.2,5 x 2,5.

I rifiuti in plastica sono introdotti, manualmente o tramite nastro trasportatore, nelle tramogge di carico, sia nel laceratore primario, che nel mulino secondario. Tutta la fase di triturazione, è asservita da un dispositivo filtrante per l'abbattimento delle polveri.

Nel centro sono conferiti i rifiuti non pericolosi di cui all'elenco, con i relativi codici C.E.R.:

Tipologia	Codice rifiuto [CER]	descrizione	Operazioni di recupero
3.1	[170405] [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299] [120199]	<i>Rifiuti di Ferro, acciaio e ghisa</i>	<b>R13</b>
3.2	[170401] [170402] [170407] [110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [191002] [170403] [170406] [100899] [120199]	<i>Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</i>	<b>R13</b>



6.1	[150102] [020104] [200139] [191204] [170203]	<i>Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici</i>	R13-R3
6.2	[070213] [120105] [170203] [160119] [160216] [160306]	<i>Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche</i>	R13

#### **6 Punti di emissione**

E' presente il punto di emissione E1 proveniente dall'impianto di triturazione delle materie plastiche.

#### **7 Norme di riferimento dichiarate**

Per le emissioni di E1 si fa riferimento al D.Lgs n. 152/2006 allegati alla parte quinta: Allegato V Parte II Punto 5. E di cui alla Parte II Punto 4 – Classe I;

Per altri inquinanti si fa riferimento al D.Lgs n. 152/2007 allegati alla parte quinta: Allegato 1 Parte II.

#### **8 Parere**

Esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, derivanti dalle operazioni di messa in riserva e recupero ambientale (operazioni R13 di cui all'allegato C alla parte IV^ del D.Lgs. 152/06), e produzione di Materie Prime Seconde (operazioni R3);

#### **9 Prescrizioni**

L'autorizzazione è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni.

Punto	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Parametro	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	2.000	Polveri	5.0

La ditta dovrà provvedere:

1. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili.
2. Si dovranno assicurare idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene. Qualora l'impianto sia fonte di particolari problematiche odorigene, il Gestore dovrà adottare uno o più dei seguenti accorgimenti:
  - limitare lo spazio fisico dedicato alla movimentazione anche utilizzando sistemi di trasporto chiusi;
  - installare idonei dispositivi per la nebulizzazione di prodotti de odorizzanti;
  - effettuare lo stoccaggio in ambienti confinanti.
3. In fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per la mitigazione degli impatti dovuti all'emissione di rumore, polveri e gas di scarico da parte delle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto. Per questi ultimi, in particolare, dovrà essere predisposto un piano della viabilità che limiti per quanto possibile le interferenze con i centri e i nuclei abitati.
4. Con periodicità annuale dovrà essere prodotta una Relazione sull'attività di manutenzione del sistema di depurazione degli effluenti gassosi.

I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili, ed in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla Ditta negli elaborati tecnici di cui al progetto approvato;

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai conte-

nuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. I, parte II. degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La ditta dovrà effettuare, con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti e dovrà fare pervenire la comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente - Area 2/D.R.A., al Libero Consorzio già Provincia Regionale ed alla S.T. A.R.P.A. competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli pubblicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25/08/2000 e, per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore e nel rispetto dell'Allegato VI. parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.A. n. 31/17 del 25/01/1999. Laddove necessario, faranno riferimento alle relative norme CEN.

Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo (Libero Consorzio già Provincia Regionale, S.T. A.R.P.A. e A.R.T.A.) entro 60 giorni dalla data del campionamento.

Gli Organi di controllo, Libero Consorzio già Provincia Regionale e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno semestrale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Libero Consorzio già Provincia Regionale) competenti per territorio ed al Area 2 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;

Ai sensi dell'art. 271 comma 14, del D.Lgs. 152/06 in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Area 2, Libero Consorzio già Provincia Regionale ed alla S.T. A.R.P.A. competenti per territorio. Dovrà inoltre essere annotata sul registro previsto all'Appendice 2 dell'Allegato VI, alla parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.

Per le emissioni odorigene la Ditta deve rispettare, anche, quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente n.154/GAB del 24 settembre 2008 "Approvazione delle Linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico". Si prescrive l'effettuazione di un monitoraggio degli odori da effettuare mediante tecniche scientificamente riconosciute (determinazioni analitiche, olfattometria, naso elettronico, etc.) tramite una campagna specifica da attuare una tantum concordando le modalità con la componente S.T. ARPA.

Il Funzionario Direttivo  
(Corrado Oliva)



Il Dirigente dell'UOB A.2.5  
Ufficio Territoriale dell'Ambiente  
(Dott. Francesco Moscuza)

## ALLEGATO "B"

SCARICO DI ACQUE REFLUE

EMISSIONI IN ATMOSFERA

OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 7, pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, rilasciato dal IV Settore del Comune di Priolo Gargallo con nota prot. n. 25964. del 27/09/2019 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 36952 del 30/09/2019 relativo allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., alle operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95, della ditta CDL ECOLOGIA s.r.l.s. Stabilimento ubicato in C.da Biggemi, tenere di Priolo Gargallo, ex S:S:114 km 161, fg.85 p.la. 511.

## Dettaglio Email

Mittente: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 27-09-2019 Ora: 13:21 Num. Protocollo: 0036952 Dei: 30-09-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.25964 del 27-09-2019 - A.U.A. ai sensi del DPR n.59/13 ditta CDL Ecologia S.r.l.s., progetto di recupero di rifiuti non pericolosi da insediarsi in c.da Biggemi - Trasmissione valutazione di Competenza

Testo Email

---



# COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

C.A.P.: 96010

SETTORE IV - Area Tecnica  
Lavori Pubblici - sez. Ambiente

C.F.: 00282190891



**Ditta :** **CDL Ecologia S.r.l.s.**, sita nel Comune di Priolo Gargallo ex S.S. 114 al Km 146, in catasto al foglio di mappa n.85 p.la 511 - Priolo Gargallo.

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 - **Valutazione di Competenza**

In riferimento all'istanza avanzata, dalla ditta **CDL Ecologia S.r.l.s.** legale rappresentante Di Grande Gaetano, al SUAP del Comune di Priolo Gargallo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, pervenuta a questo Settore con PEC (protocollo n. 13994/13998/13999 del 29.05.2019) ed integrata con prot. 23288 il 03.09.2019, per la richiesta di rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- attività di Recupero di Rifiuti Speciali in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95;

**Esaminata** la documentazione esibita,

**Preso atto** che, la ditta CDL Ecologia S.r.l.s.,:

- è ubicata in c.da Biggemi al foglio 85 p.la 511;
- intende svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- possiede una Concessione Edilizia in Sanatoria n. 1424 del 11.05.2018 per il:
  - capannone industriale con annessi servizi igienici, stanza ad uso del personale e deposito;
  - deposito attrezzature con attigua tettoia;
- ha presentato segnalazione Certificata per l'Agibilità parziale il 27.02.2019;
- è in possesso di un contratto di locazione di complesso industriale, registrato presso l'Agenzia delle entrate il 21.03.2018, della durata di mesi dodici con **scadenza il 04.05.2020;**

**Atteso** che:

- l'area in catasto al foglio 85 p.la 511, classificata fra le ZTO di tipo "D2" (altre aree normate dal Piano ASI);
- l'attività di recupero, gestione, stoccaggio e trattamento (punti ed R3 ed R13 di rifiuti non pericolosi ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii ) **può essere svolta nel luogo indicato a condizione che la CDL Ecologia s.r.l.s acquisisca preventivo idoneo titolo edilizio abilitativo e che il contratto di locazione copra tutto il periodo dell'A.U.A.;**

**Preso atto** che:

- la ditta CDL Ecologia S.r.l.s. chiede di essere autorizzata per attività di recupero e per le operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi R13 e R3 previste dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i per le seguenti tipologie:

Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Attività di oggetto di istanza A.U.A.	Quantitativo massimo anno trattato (t/a)		Limite quantità (t/a) allegato 4 DM 5.02.1998
3.1	100210 - 100299 - 120101 120102 - 120199 - 150104 160117 - 170405 - 190102 190118 - 181202 - 200140	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	Attività R13 sui rifiuti di cui alle tipologie 3.1 -3.2 e 6.1-6.2 del D.M. 5.2.98  Quantità 2050	Attività R3 sui rifiuti di cui alle tipologie 6.1-6.2 del D.M. 5.2.98  Quantità 2400	160.000
3.2	100899 - 110501 - 110599 120103 - 120104 - 120199 150104 - 170401 - 170402 170403 - 170404 - 170406 170407 - 191002 - 191203 200140	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	R13			70.000
6.1	020104 - 150102 - 170203 191204 - 200139	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13 - R3			60.000
6.2	070213 - 120105 - 160119 160216 - 160306 - 170203	Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13 - R3			20.000

- che le potenziali polveri prodotte in seno alla riduzione volumetrica della plastica, priva di frazione estranee e divisa in tipologie omogenee, saranno aspirate da un ciclone che separerà le scaglie in plastica, riversandole in n. 2 big-bag, mentre la aliquota aeriforme sarà convogliata verso un dispositivo filtrante che garantirà il rispetto dei parametri di legge. Lo sbocco in atmosfera dell'aeriforme depolverizzato darà origine al **punto di emissione E1**;
- che il **punto di emissione E1** alto mt. 2.5 m dal suolo alla temperatura ambiente e con una portata massima pari a **2000 m<sup>3</sup>/h**;
- che il tipo di sostanza inquinante, derivata dal processo produttivo, è costituita da polveri di materie plastiche la cui concentrazione, stimata a meno del trattamento di depurazione previsto nel ciclone, risulta pari a 4.5 mg/Nm<sup>3</sup> a 0° e 0.101 mPa;
- che a seguito del processo di purificazione nel ciclone sarà possibile ottenere un valore residuo solido nell'aria in espulsione stimabile in una misura inferiore a 5 mg/Nm<sup>3</sup>;
- che le emissioni di polveri da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti sono disciplinate dall'Allegato V, parte I, degli Allegati alla parte quinta del D.Lgs 152/06;
- che la parte II dell'Allegato I del D.Lgs 152/06, al punto 2 (*sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere*), in riferimento ai valori previsti per i limiti di emissioni di sostanze polverulente, non contempla tra le sostanze le polveri di materie plastiche e che, pertanto, in favore di sicurezza è ragionevole fare riferimento al valore limite superiore di emissione attribuito alla classe III, che risulta pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup>;

al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 ,

si esprime parere favorevole condizionato

la società CDL Ecologia S.r.l.s. dovrà, in merito all'art. 3 "Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati" del capitolo IX "Localizzazione Impiantistica - linee Guida" Aggiornamento del Piano Regionale Per la Gestione dei rifiuti speciali in Sicilia (Adottato con O.C.D. n. 1260 del 30 Sett. 2004), presentare una Relazione Tecnica che contenga dati Georeferenziati al fine di verificare il rispetto dei requisiti del suddetto Piano Regionale.

per gli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

per gli scarichi delle acque reflue civili con sistema "Fossa Imhoff con vassoio assorbente":

- 1) ove il fabbricato non fosse allacciato al civico acquedotto, dovrà provvedersi all'installazione di idonei serbatoi di accumulo da rifornire mediante autobotti autorizzate al trasporto di acqua potabile. I serbatoi non dovranno essere direttamente esposti alle radiazioni solari, ma opportunamente protetti e/o coibentati;
- 2) tutti gli scarichi provenienti dagli apparecchi igienico-sanitari, nessuno escluso, devono essere convogliati esclusivamente nell'impianto di che trattasi;
- 3) le acque meteoriche non dovranno essere convogliate nell'impianto depurativo;

- 4) in conformità alle indicazioni desumibili dalla relazione tecnica, le reti disperdenti, calcolate in funzione delle caratteristiche idrogeologiche e del numero abitanti equivalenti (5), verranno alloggiati in 4 vassoi assorbenti di materiale plastico per un totale di superficie di circa mq 16;
- 5) fra lo strato di pietrisco a ridosso della condotta disperdente e quello superiore di terreno vegetale deve essere interposto uno strato di tessuto, o altro analogo materiale, che eviti l'intasamento del pietrisco sottostante;
- 6) a valle ed a monte della fossa Imhoff devono essere eseguiti e mantenuti in efficienza pozzetti di ispezione opportunamente dimensionati;
- 7) in corrispondenza delle reti disperdenti dovranno essere realizzate piantumazioni con essenze vegetali e/o arboree che producono frutti non destinati al consumo umano;
- 8) in adiacenza alle trincee disperdenti non dovranno realizzarsi aree pavimentate o altre sistemazioni che limitino l'efficacia del sistema di evapotraspirazione;
- 9) l'impianto dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, evitando la fuoriuscita accidentale di liquami dalla fossa Imhoff o la formazione di impaludamenti superficiali in corrispondenza delle reti di sub-irrigazione;
- 10) le operazioni di espurgo dovranno essere eseguite con impiego di autobotti, all'uopo autorizzate, e le ricevute relative all'espurgo dovranno essere custodite, a disposizione degli Organi di controllo, ed esibite al competente Servizio Ambiente di questo Comune in caso di controllo o di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;

*impianto di disoleatore e vasca raccolta acque meteoriche:*

- 1) che l'impianto sia provvisto di adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
- 2) che le acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia del piazzale, così come previsto dall'art. 113 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., siano convogliate e opportunamente trattate nel disoleatore prima di confluire nella vasca di contenimento e che pertanto subiscano il trattamento esplicitato nella relazione tecnica esibita senza alcuna dispersione sul o nel terreno;
- 3) che gli olii separati dal disoleatore siano convogliati in un serbatoio d'accumulo posta accanto al disoleatore e successivamente smaltiti in ottemperanza alle vigenti norme di legge sulla gestione dei Rifiuti;
- 4) che le acque contaminate vengano gestite e smaltite in ottemperanza alle vigenti norme di legge sulla gestione dei Rifiuti;
- 5) idonea recinzione;
- 6) che la ditta dovrà chiedere ed ottenere i necessari e preventivi pareri alle Autorità competenti al rilascio di Autorizzazioni per lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente (D.to Lgs 152/06 ss.mm.ii.);

per la "Attività di Recupero di Rifiuti Speciali non Pericolosi" da autorizzare ai sensi dell'art. 216, comma 3, del **D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per le fasi di R13, fatta salva ogni diversa determinazione del Libero Consorzio Comunale**, si prescrive che:

- 1) Nell'impianto devono essere presenti distinte aree:
  - di conferimento dei rifiuti;
  - di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
  - il deposito delle materie prime e delle materie prime seconde;
  - il settore della messa in riserva dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal DM 5.02.1998 ed opportunamente separate;
- 2) il trasferimento dei rifiuti dai luoghi di produzione all'impianto di recupero verrà documentato dal formulario di identificazione secondo quanto previsto dall'art. 188 Bis "controllo della tracciabilità dei rifiuti" o con secondo l'art. 188 ter "sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti".
- 3) i rifiuti stoccati in cumuli devono essere posti solo in casse scarrabili opportunamente impermeabilizzate;
- 4) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta liquidi;
- 5) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
- 6) i rifiuti non pericolosi, prodotti durante la selezione, devono essere avviati al recupero o allo smaltimento almeno ogni 3 mesi indipendentemente dalla quantità, o in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 m<sup>3</sup>; In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 m<sup>3</sup>/anno di rifiuti non pericolosi si può procedere al loro allontanamento una volta all'anno;

- 7) il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo **non può avere durata superiore ad un anno** poiché il superamento dei limiti temporali o quantitativi integra la fattispecie di "stoccaggio provvisorio" sottoposto alle autorizzazioni ex artt. 214, 216 e 208 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. . Il superamento del limite temporale di un anno, inoltre, integra la fattispecie del reato di "discarica non autorizzata";
- 8) i rifiuti devono essere smaltiti nei modi di legge e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.to Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., senza pregiudizio alcuno per l'ambiente.

emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

- che la Ditta adotti ogni cautela necessaria, secondo le migliori tecnologie contemporanee, per non recare nocumento alla salute pubblica;
- che le emissioni in atmosfera delle polveri prodotte siano comunque contenute entro i limiti previsti dal D.Lgs 152/06 e ss.ms.ii.;
- che le emissioni diffuse, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- che gli scarti di lavorazione ed i rifiuti che dovessero derivare dal ciclo produttivo siano smaltiti nei modi di legge e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. , senza pregiudizio alcuno per l'ambiente;
- vengano rispettate le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- che il punto di emissioni dell'impianto sia reso ispezionabile per le operazioni di verifica e controllo degli Enti preposti e che siano dotati di sistema di campionamento idoneo;
- la ditta dovrà effettuare, con periodicità semestrale, la misurazione degli inquinanti, comunicandole agli organi di controllo competenti per territorio. La misurazione delle emissioni dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime. I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del ministero dell'Ambiente del 25.08.2000 ed all'Allegato VI, Parte V, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo competenti per territorio tutti gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;

per la valutazione di impatto acustico di cui alla L.N. 447/95:

- 1) che all'esterno dello stabilimento le emissioni sonore non superino i valori stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla zonizzazione acustica comunale di cui alla L.N. 447/95, approvata con deliberazione commissariale n. 358 del 14.10.2010 (limite diurno Leq A 70 dec e limite e Leq A 70 dec notturni);
- 2) di realizzare lungo tutto il perimetro del lotto una barriera arborea utilizzando una quantità di esemplari di specie arboree adeguata a rendere la medesima barriera una efficace misura di mitigazione dell'impatto visivo, nonché nei confronti delle emissioni di rumori, a vantaggio delle aree circostanti. Tale barriera, a pena declaratoria di decadenza del provvedimento di A.U.A., dovrà essere eseguita entro i successivi 6 mesi, notiziando opportunamente il Comune, il Libero Consorzio Comunale.

**Tutte le superiori prescrizioni, le quali costituiscono condizioni di efficacia del parere di questo Comune, devono essere espressamente riportate sull'A.U.A. che verrà rilasciata dal soggetto competente, affinché la ditta richiedente possa attenersi a quanto ivi indicato e le autorità amministrative e gli organi preposti ai controlli di legge dispongano di un provvedimento definitivo e completo dei relativi limiti di validità.**

### S I G N I F I C A

che la Ditta intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare quanto previsto dalla vigente normativa di settore e le prescrizioni indicate nel presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152/06 ss.mm.ii. e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca del presente atto autorizzativo, qualora ne venissero meno i presupposti o



intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

### **O B B L I G A**

Infine la **CDL Ecologia S.r.l.s.** e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico che potessero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento.

Per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto la ditta dovrà trasmetterci:

- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 100,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "tassa d'istruzione";
- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 15,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "diritti di segreteria";

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo in materia di autorizzazioni e/o concessioni urbanistico-edilizie comunali.



**Il Responsabile del settore**  
(Geom. Isidoro Marchetti)

## ALLEGATO "C"

### OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO

Il presente allegato, composto da n. 8, pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, rilasciato dal Servizio Rifiuti e Bonifiche del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 127/Ri.Bo. acquisito al prot. gen. n. 7037 del 19/02/2020, relativo alle operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. della ditta CDL ECOLOGIA s.r.l.s. Stabilimento ubicato in C.da Biggemi, tenere di Priolo Gargallo, ex S:S:114 km 161, fg.85 p.la. 511.

## Dettaglio Email

Mittente: decimo\_settore@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 18-02-2020 Ora: 14:01 Num. Protocollo: 0007037 Del: 19-02-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.6780 del 18-02-2020 - PARERE AI FINI DELL'ISCRIZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA DITTA CDL ECOLOGIA S.R.L.S. DI PRIOLO GARGALLO (SR) AI SENSI DELL'ART. 216, CO. 3 DEL D. LGS. 152/06

Testo Email

---

# X SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE

Prot. n. 127 / Ri.Bo.

Siracusa, 18/02/2020

## **PARERE AI FINI DELL'ISCRIZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA DITTA CDL ECOLOGIA S.R.L.S. DI PRIOLO GARGALLO (SR) AI SENSI DELL'ART. 216, CO. 3, DEL D. LGS. 152/06.**

In riferimento all'istanza relativa alla richiesta di iscrizione per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della comunicazione ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, avanzata dalla ditta CDL Ecologia s.r.l.s. di Priolo Gargallo (SR) e trasmessa dal Servizio "Tutela Ambientale" con ulteriore integrazione documentale, ed esaminata la documentazione allegata alla stessa, richiamate le precedenti valutazioni proprie di questo Servizio riportate in Appendice 1, visto il verbale di Conferenza di Servizi del 14/02/2020, questo ufficio esprime parere favorevole per l'attività di recupero in oggetto e rappresenta:

- 1- di prendere atto della richiesta di iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216, co. 3, di cui ai punti R3 e R13, dell'Allegato C, del D. Lgs. 152/06;
- 2- di assegnare alla ditta CDL Ecologia s.r.l.s. di Priolo Gargallo (SR), con sede legale in viale Turati n. 107 a Floridia (SR) e sede dell'impianto in c.da Blggemi S.P. ex S.S. 114 Km. 161 nel comune di Priolo Gargallo (SR) il n. 142 del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- 3- la ditta, tuttavia, è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
  - a) come previsto dall'Allegato 1, SubAllegato 1, e Allegato 4, SubAllegato 1, del D.M. 186/06, la ditta dovrà svolgere l'attività di recupero dei rifiuti per le tipologie ed i quantitativi indicati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del seguente provvedimento;
  - b) i rifiuti in entrata all'impianto devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06. e sugli stessi devono essere eseguite ove previste, le analisi di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. 05/02/98, nonché il test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06. Il test di cessione deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 9, comma 3, del D.M. 186/06. La Materia Prima Seconda (*oggi end of waste*) ottenuta, deve avere caratteristiche conformi alle specifiche UniPLAST-Uni 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate;
  - c) per quanto applicabili, per la sola attività di messa in riserva (R13), si richiamano i requisiti, i criteri e le prescrizioni previsti da:
    - Regolamento 333/2011/UE per i rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio);
    - Regolamento 715/2013/UE per i rottami di rame;
    - Decreto Presidente della Regione Sicilia del 18/03/2015, di approvazione delle "Linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi", allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 27 del 18/02/2015;



- Decreto Presidente della Regione Siciliana del 21/12/2016, di approvazione del "Modello di attuazione del Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi", allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 355 del 19/10/2016;
- d) considerato che la ditta non risulta essere in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità, ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato IV, punto 7, lett. z.b) del D.Lgs. n. 04/2008. Pertanto la stessa, nelle fasi di recupero R3, non dovrà superare la quantità complessiva di 10 t/g di rifiuti (max dieci tonnellate al giorno);
- e) per quanto attiene alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti e le relative destinazioni finali, la ditta dovrà espressamente attenersi a quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 186/06, così come riportato nel prospetto allegato;
- f) la ditta è tenuta al rispetto dei contenuti dell'art. 6 e dell'Allegato 5 del D.M. 186/06 recanti le norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi;
- g) la ditta deve attenersi, per quanto compatibili con le tipologie di rifiuti gestiti dall'impianto in oggetto, alle indicazioni e prescrizioni riportate ai punti 4, 5 e 6 della Circolare prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativa alle "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI STOCCAGGI NEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI", pubblicata sul sito del MATTM. Al proposito, la ditta, è onerata alla presentazione di una relazione tecnica di rispondenza alle predette indicazioni e prescrizioni tecniche, impiantistiche e gestionali, indicando i tempi di realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento, da effettuarsi entro tre mesi dal ricevimento del provvedimento AUA, rinnovabile per un ulteriore periodo di mesi tre, previa motivata e circostanziata richiesta da parte del rappresentante legale della ditta stessa;
- h) le attività di gestione e manutenzione che interessano l'impianto, devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- i) i rifiuti in ingresso, dopo la fase di recupero R13, qualora non potessero essere recuperati con le operazioni previste dallo stesso impianto, devono essere conferiti presso impianti autorizzati anche per le operazioni di recupero successive alla messa in riserva;
- j) per i rifiuti di cui all'Allegato 1, SubAllegato 1, del D.M. 05/04/2006 n. 186, il passaggio tra i siti adibiti all'operazione di recupero R13 "Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica del rifiuto come previsto dall'art. 6, comma 8, del D.M. 186/06;
- k) i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero, non dovessero avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06;
- l) la ditta è tenuta agli obblighi di cui all'art. 190, comma 1, ed art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla presentazione del MUD ai sensi della normativa vigente;
- m) per gli anni successivi a quello in corso, il versamento del diritto di iscrizione annuale, di cui al D.M. 350/98, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- n) la ditta è onerata a presentare un report, con cadenza annuale entro il mese di febbraio di ogni anno, riportando tutte le informazioni relative alla gestione dell'attività di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti gestiti dall'impianto, quantità di rifiuti trattati divisi per tipologia (sia in termini assoluti, sia in termini


percentuali riferite alla capacità di trattamento dell'impianto stesso), rapporto percentuale tra la quantità di rifiuti trattati e prodotti/materiale riciclato ottenuto, destinazione finale dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero (*end of waste*).

- o) l'Azienda dovrà procedere alla verifica delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque di falda, da sottoporre alle valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché degli altri organi competenti, tenuto conto che l'area ricade nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo.

Relativamente alla gestione delle acque meteoriche incidenti sulle aree dell'impianto di recupero, si rimanda al parere di competenza degli Uffici preposti, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e art. 113 del D. Lgs. 152/06 per gli eventuali scarichi.

Sono fatte salvi ulteriori ed eventuali pareri, nulla osta o autorizzazioni di competenza di altri Uffici, Enti o Organi e, sono altresì fatti salvi i diritti di terzi.

DOTT. G. BUDA  
  
D.SSA R. RIZZA  




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Geol. E. Annino)



In riferimento alla richiesta di iscrizione per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della comunicazione ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, vista la documentazione e le integrazioni trasmesse dalla ditta in intestazione, in merito all'ubicazione dell'impianto si rappresenta quanto segue.

#### **Ubicazione dell'impianto.**

Come rappresentato nel verbale di conferenza dei Servizi del 10.07.2019, è emerso in prima analisi che dal combinato disposto dall'art. 17 della L.R. 9/2010 e dal capitolo IX del D.P.R.S. n.10/2017, per la fattispecie di nuovi impianti/attività come quello in oggetto, dedicati al recupero di rifiuti speciali, il vincolo del rispetto di una distanza minima di 3 km da un centro abitato sia stato ritenuto elemento "escludente".

Per quanto inteso dalla lettura delle Linee Guida di cui al capitolo IX del D.P.R.S. n.10/2017, costituenti Regolamento di attuazione della L.R. n. 9/2010, si rilevano tuttavia i seguenti elementi di valutazione.

1) Viene richiamato il principio di validità ed applicazione dell'art. 196 del D.Lgs. 152/06, *"le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali ..."*, dando così indicazioni precise per una minimizzazione degli impatti ambientali, prevedendo che *"la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in maniera urbanistica avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n.1444/1968 come zone di tipo D...."*.

2) Con la definizione Escludente (E) si esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata. A tal proposito, il soggetto proponente dichiara che l'area in oggetto ricade in area D2 del vigente Piano Regolatore del Comune di Priolo Gargallo, pertanto area già destinata all'insediamento di piccole e medie industrie, all'artigianato, alle attività commerciali e di servizio.

3) Al paragrafo 3 del Capitolo IX del D.P.R.S. n.10/2017, "Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati", si riporta che *"...è fissata una distanza minima di 3 km tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani"*.

Il paragrafo, tuttavia, prosegue richiamando alla valutazione di specifiche distanze in funzione della tipologia di impianto, indicando altresì che tali distanze sono desunte da indicazioni di Legge oppure da esperienze pregresse.

A tal proposito vengono richiamati casi particolari riferiti alle distanze di alcune tipologie di discariche, alle distanze di impianti di valorizzazione energetica (in questo caso variabili), agli impianti di trattamento degli inerti, la cui *"...localizzazione ideale è da ritenersi preferenziale all'interno di cave attive...."*, specificando nel prosieguo *"...le misure mitigative adottate (ad esempio piantumazioni per il contenimento delle emissioni di polveri e rumori), consentiranno di definire la compatibilità con centri abitati eventualmente collocati nelle adiacenze"*.

Ed ancora, anche per le *"...tipologie di impianti di cui alla lettera C (impianti di trattamento chimico-fisico, impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici)"*, che sono *".... collocabili all'interno di insediamenti produttivi nell'ambito di aree industriali o connessi fisicamente e funzionalmente ad impianti di depurazione delle acque reflue; gli impatti che tali attività determinano sono quindi per lo più riconducibili all'insediamento nell'ambito del quale si trovano inserite;"*.

Il paragrafo prosegue definendo inoltre che *"...dovranno essere valutate nello specifico le condizioni insediative in relazione alla stima degli impatti prevedibili e saranno valutate in sede autorizzativa prescrizioni per il contenimento di specifici impatti...."*.

Dai suddetti riferimenti posti dalle Linee Guida del Capitolo IX del D.P.R.S. n.10/2017, fatta eccezione per alcune casistiche specifiche di impianti (p. es. discariche) le cui distanze sono chiaramente definite, in merito alla distanza di impianti per il recupero di rifiuti speciali si evincono

elementi che più che segnare una demarcazione netta sulle distanze di rispetto rimandano ad una valutazione per singolo caso o impianto.

In conclusione, dalla lettura dei superiori punti, si evidenzia che l'attività di recupero in oggetto, la quale giova ricordare risulta essere collocata a ridosso di un importante insediamento industriale costituito da una Raffineria, si configurerebbe rientrare nel suddetto inquadramento a vocazione industriale ed inserirsi positivamente in tale contesto, anche perché non produrrebbe significativi impatti dovuti ad emissioni odorigene, diversamente p.es. dagli impianti di compostaggio, questi ultimi rispondenti ad un criterio più cautelativo e restrittivo (distanza minima di 3km inderogabile), al fine di non arrecare disagi ai centri abitati.

Elemento ritenuto comunque fondamentale alla base di qualsiasi valutazione, si ritiene debba essere ascritto alla verifica della compatibilità urbanistica da parte del Comune territorialmente competente.

A tal proposito, infatti, il Comune costituisce l'organo territoriale che può "certificare" se un determinato impianto si inserisca o meno a pieno titolo nel modello di sviluppo previsto nel proprio piano regolatore, che viene approvato solo al termine di una lunga fase di valutazione, anche da parte di altri organi ed Enti preposti.


Così come si ritiene prerogativa del Comune territorialmente competente adottare per alcune tipologie di impianti (p. es. impianti di compostaggio), criteri ancor più restrittivi per la loro ubicazione, sempre nell'ottica di prevenire disagi alla popolazione.


Per quanto sopra, prendendo atto che il Comune di Priolo Gargallo ha certificato la compatibilità urbanistica dell'area (D2), così come richiamato nel verbale di Conferenza dei Servizi del 14/02/2020, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in relazione all'ubicazione dell'impianto.

#### **S.I.N. di Priolo.**

L'area ricade nel S.I.N. di Priolo e pertanto l'Azienda dovrà procedere alla verifica dello stato qualitativo delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque di falda, mediante indagini ambientali preliminari, ed eventualmente attivare le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sotto la supervisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché degli altri organi competenti.

Sono fatti salvi ulteriori ed eventuali pareri, nulla osta o autorizzazioni di competenza di altri Uffici, Enti e Organi, e sono fatti salvi i diritti di terzi.

DOTT. G. BUDA  
  
D.SSA R. RIZZA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Geol. E. Annino)





DIITA "C.D.L. Ecologia s.r.l.s." - PRIOLO GARGALLO

TIPOLOGIA	CODICE RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO	QUANTITA' ANNO	
	CODICE C.E.R.	SIGLA R(N)	TONN/A	TONN/A
PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186		PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186		
3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	R 13		300
3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	R13		250
6.1 rif. di plastica; imb. usati in plast. compresi i cont. per liquidi, con esclus. dei cont. per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	R 13		750
6.1 rif. di plastica; imb. usati in plast. compresi i cont. per liquidi, con esclus. dei cont. per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	R3(*)	1.250	
6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	R 13		750
6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	R3(*)	1.150	
(*) Attività di recupero R3: max 10 t/g		Totale R13 2.050 T/a	(*) Totale R3 2.400 T/a	
		Totale Attività - t/anno		4.450

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Geol. E. Annino)

IL CAPO SETTORE  
(Dr. Ing. D. Morello)




**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

dal 04 APRILE 2020 al 21 APRILE 2020

col n. .... del Registro delle Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

Gerardo Labe



Il Segretario Generale

F. B. ...

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio On-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li \_\_\_\_\_

Addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_